

“Disciplinare relativo all’organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell’articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006”

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con la presente deliberazione, la regione, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, individua l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato.

Art. 2

Ente Idrico dell’ambito territoriale ottimale

1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato è individuato nell’Ente idrico dell’ambito territoriale ottimale (d’ora in avanti EIATO).
2. L’EIATO è rappresentativo della Città metropolitana e di tutti i comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale definito dalla legge regionale sulla base dei criteri indicati all’articolo 147, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. L’EIATO ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3

Funzioni

All’EIATO sono attribuite le funzioni già attribuite alle autorità d’ambito ai sensi della legislazione vigente.2. L’EIATO esercita le predette funzioni assicurando il necessario raccordo con l’Amministrazione regionale.

Art. 4

Partecipazione degli enti territoriali all’EIATO.

1. L’EIATO è rappresentativo della città metropolitana e di tutti i comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale definito dalla legge regionale. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 2, partecipano obbligatoriamente all’EIATO.
2. L’adesione obbligatoria all’EIATO avviene sulla base di una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale di riferimento.
3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento dell’EIATO e dei suoi organi.
4. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), ovvero, qualora non costituito, sentita la Conferenza delle autonomie locali, approva entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione uno schema-tipo di convenzione.
5. Gli enti locali sottoscrivono obbligatoriamente la convenzione di cui al comma 2 entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

Art. 5

Organi dell’EIATO

1. L’EIATO è una struttura costituita in ciascuna ambito territoriale ottimale delimitato dalla legge regionale.

2. Gli organi dell'EIATO sono:
 - a. il consiglio;
 - b. il Presidente;
 - c. l'ufficio di gestione ;
 - d. il revisore unico.
3. All'istituzione dell'EIATO si provvede a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 6
Consiglio dell'EIATO

1. Il consiglio è l'organo deliberativo nell'Ente idrico dell'ambito territoriale ottimale.
2. I componenti del consiglio sono eletti tra i sindaci dei comuni e della città metropolitana ricadenti nel rispettivo ambito territoriale, secondo le regole definite dalla convenzione di cui all'articolo 4.
3. Il consiglio è composto da 3 a 5 componenti secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 4.
4. I componenti del consiglio restano in carica per il periodo stabilito dalla convenzione di cui all'articolo 4 e, qualora un componente cessi dalla carica di sindaco durante il periodo di vigenza del consiglio, si procede ad una nuova nomina, secondo le regole definite dalla suddetta convenzione. Decorsi trenta giorni dalla scadenza della carica senza che si sia provveduto alla nomina del componente il consiglio delibera anche in assenza di sostituto.
5. I componenti del consiglio non percepiscono alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.
6. Possono partecipare alle riunioni del consiglio con funzione consultiva e senza diritto di voto:
 - a) l'Assessore regionale delegato in materia di risorse naturali e di tutela delle acque;
 - b) l'Assessore regionale delegato in materia di bilancio e programmazione;
 - c) il dirigente della struttura regionale competente in materia.
7. Sulla base dei risultati dell'elezione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale costituisce con decreto il consiglio e fissa la data della prima riunione.

Art. 7
Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:
 - a. approva il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 4;
 - b. procede alla revisione tariffaria in applicazione delle direttive e delibere dell'autorità nazionale di regolazione del settore;
 - c. provvede all'approvazione del piano economico finanziario incluso nel piano d'ambito, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e predispone la tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del medesimo decreto legislativo, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità nazionale di regolazione del settore, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 4;
 - d. definisce gli standard qualitativi del servizio;

- e. stabilisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le procedure per l'individuazione di uno o più soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché la durata dell'affidamento, scegliendo la forma di gestione;
- f. approva la convenzione che regola i rapporti con i soggetti gestori del servizio, nonché il relativo disciplinare, provvedendo alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;
- g. approva la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- h. approva i criteri di ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 4;
- i. stabilisce le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del gestore;
- j. esercita, i poteri di cui all'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in caso di gravi inadempienze del gestore che derivino dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente, ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, sostituendosi, previa diffida, al gestore stesso e provvedendo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici, a far eseguire a terzi le opere o gli interventi con spese a carico dell'inadempiente, fermi restando i poteri di irrogazione delle penali, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento;
- k. approva i progetti delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
- l. esercita tutti gli altri poteri deliberativi inerenti alle funzioni dell'EIATO.

Art. 8

Presidente

1. In seno al consiglio, nella seduta di insediamento, è nominato il Presidente dell'EIATO, unitamente a un suo vice che ha funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza del Presidente.
2. Il Presidente convoca e presiede il consiglio e ha funzioni di rappresentanza e di coordinamento delle attività dell'EIATO.
3. Fino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente anagraficamente più anziano del consiglio.

Art. 9

Ufficio di gestione

1. L'Ufficio di gestione è l'organo esecutivo dell'Ente idrico dell'ambito territoriale ottimale.
2. L'ufficio di gestione attua le decisioni assunte dal consiglio.
3. La convenzione di cui all'articolo 4 definisce gli aspetti organizzativi per il funzionamento dell'ufficio di gestione e prevede, in particolare, che a detto ufficio siano assegnati funzionari e dipendenti degli enti aderenti, sulla base della normativa vigente.

Art. 10

Revisore unico

1. Il revisore unico esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Ente idrico dell'ambito territoriale ottimale e trasmette al consiglio una relazione trimestrale sull'attività svolta.
2. È nominato, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 13 febbraio 2014, n. 7, con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra gli iscritti nell'elenco regionale dei candidati alla nomina di componente dell'organo di controllo o di revisore unico nelle società partecipate della regione Campania di cui al decreto dirigenziale 90/2013 e ss.mm.ii.
3. Il revisore dura in carica tre anni e non è rieleggibile.

4. Il revisore unico, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'EIATO, ne riferisce immediatamente al Presidente del consiglio, che nel termine perentorio di dieci giorni convoca il consiglio per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Art. 11

Poteri sostitutivi

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dagli articoli 147, comma 1-bis, e 152, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 12

Tutela degli utenti e partecipazione

1. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto all'EIATO reclami, istanze e segnalazioni dopo che i gestori interessati non abbiano risposto alla medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque, decorso inutilmente il termine specificamente previsto dal contratto di servizio per tali ipotesi che, qualora non previsto, deve intendersi di trenta giorni. Tramite apposita delibera del consiglio, l'EIATO individua le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai gestori e all'EIATO, le modalità di valutazione della regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività.
2. Qualora riscontri la fondatezza di un reclamo o di un'istanza, l'EIATO invia una comunicazione al gestore, segnalando l'opportunità di intervento con eventuale applicazione delle penali previste dalle convenzioni di gestione per gli adempimenti di competenza. Copia della comunicazione è inviata anche all'utente interessato.
3. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso l'EIATO è istituito il comitato degli utenti e dei portatori di interesse (comitato). La partecipazione al comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso. Il comitato è costituito con provvedimento della giunta regionale che ne nomina i componenti sentita la competente commissione consiliare.
4. Il comitato degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale. In particolare:
 - a. coopera con l'EIATO e la Regione nello svolgimento delle rispettive attività;
 - b. tutela gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
 - c. fornisce indicazioni ed elabora proposte all'EIATO;
 - d. fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
 - e. segnala all'EIATO e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
 - f. trasmette all'EIATO e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.